



# COMUNE DI ISCHIA

## ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Seduta del 07/07/2005

N. 198

### OGGETTO:

DELIBERE DI G.M. N. 59 DEL 16.3.2005 E N. 83 DEL 22.04.2005 RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE PARCHEGGI E GOVERNO DELLE AREE DI SOSTA E MOBILITA' DEL TERRITORIO COMUNALE A PAGAMENTO E SENZA CUSTODIA, - RETTIFICA ERRORI MATERIALI E CONSEGUENTI MODIFICHE E INTEGRAZIONI. PRECISAZIONE DATA INIZIO SERVIZIO

L'anno duemilacinque , addì sette, del mese di luglio, alle ore 14,00, nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza BRANDI GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO.

Sono presenti gli Assessori Comunali:

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
BRANDI GIUSEPPE	X	
BARILE ANTONIO	X	
MATTERA RAFFAELE	X	
CONTE DAVIDE	X	
CUOMO CATELLO		X
DE VANNA MARIAROSARIA		X
TRANI GIULIO	X	
PICA FEDERICO	X	

Assiste il Segretario Generale AMODIO GIOVANNI.

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

### LA GIUNTA COMUNALE

#### PREMESSO:

- Che con propria delibera n.297 del 2.4.1996, integrata e modificata con successive delibere di cui l'ultima la n.169 del 23.6.2004 venivano istituite strade urbane con sosta a pagamento ;
- Che propria delibera G.C. n.59 del 16.3.2005, rettificata con successiva delibera n.83 del 22.4.2005, si decideva di affidare la gestione delle suddette aree di sosta mediante gara d'appalto per il periodo dall'1 giugno 2005 e per la durata di anni due , approvando il relativo capitolato speciale di appalto;
- Che con determina dirigenziale n.800 del 20.6.2005, a conclusione della procedura di gara, venivano approvati i verbali di gara e veniva affidato l'appalto per il servizio di gestione dei parcheggi e governo delle aree di sosta a pagamento e senza custodia

sul territorio comunale alla costituenda ATI tra le Imprese: SISAS PARK IT Srl – Via Sputnik, 8 – 06074 Corciano (PG) (capogruppo mandataria) e il Consorzio C.I.P.E.S. – Corso Porta Nuova, 36 – 20131 Milano (mandante) per il periodo di anni due decorrenti dall'1 luglio 2005, verso il corrispettivo annuo di euro 210.000,00 comprensivo dell'aumento offerto di € 120.000,00 oltre IVA se dovuta, da versarsi al Comune con le modalità previste dall'art.11 del capitolato speciale di appalto;

- Che dovendo procedere alla stipula del contratto, sono stati riscontrati alcuni errori materiali riportati sia nel capitolato speciale che nello schema di contratto allegato alle delibere G.M. n.59 del 16.3.2005 e 83 del 22.4.2005 e, precisamente:

a) relativamente alla durata dell'appalto, che veniva indicata in anni uno, invece che in anni due rinnovabile per ulteriori 12 mesi, come chiaramente deliberato e riportato nel dispositivo della delibera al punto 3) lett. a);

b) nello schema di contratto, nelle premesse al punto dove si riferisce al deposito della fidejussione a copertura dell'importo della seconda rata, vanno soppresse le parole successive "da versarsi entro il 10 luglio 2005";

**DATO ATTO** che con la suindicata determina dirigenziale il servizio veniva affidato con decorrenza dall'1. 7.2005;

**CONSIDERATO** che il Comandante della P.M., a seguito di incontro avuto con la Società aggiudicataria del servizio, ha rappresentato che la Società potrà effettivamente iniziare il servizio solo a partire dall'8 luglio 2005, in considerazione che essendosi protratta la procedura di gara, conseguentemente anche l'organizzazione è iniziata con ritardo e cioè dal 27.6.2005, per cui è opportuno che nel contratto da stipulare venga precisata nella data dell'8.7.2005, quella di effettivo inizio del servizio e dalla quale decorre il biennio di affidamento;

**DATO ATTO** inoltre che, giusta risoluzione n.210 del 14.12.2001, diramata dall'Agenzia delle Entrate, è stato fugato ogni dubbio in merito all'assoggettabilità o meno all'IVA; infatti la stessa stabilisce che l'attività di gestione parcheggio di proprietà dell'Ente, affidata a terzi tramite concessione amministrativa, non è soggetta ad IVA, per cui si rende necessario abolire l'art.11 dello schema di contratto e conseguentemente tutte le parti ove venivano riportate le parole "oltre IVA se dovuta";

**DATO ATTO** infine che occorre in conseguenza della correzione sopra indicata inerente la durata del contratto, modificare l'art.5 del contratto prevedendo le date di versamento del canone e del deposito delle relative garanzie inerente il 2° anno ed eventualmente il terzo in caso di proroga, che così risulta nella nuova definitiva stesura:

“ART.5 – L'A.T.I. come sopra costituita si obbliga a versare presso la Tesoreria Comunale l'importo di € 105.000,00, pari alla seconda rata del canone annuo riferita al primo anno e cioè al periodo 8.7.2005 - 30.6.2006 entro e non oltre il 1° settembre 2005, essendo a conoscenza ed accettando che in caso di ritardo nel pagamento, sarà tenuta al pagamento di una penale pari al 5% dell'importo per ogni dieci giorni naturali, successivi e continui di ritardo, per un massimo di venti giorni di ritardo e che in caso di mancato pagamento entro il ventunesimo giorno, il contratto si intenderà risolto di diritto, con escussione della polizza prestata a garanzia. *In relazione al secondo anno ed eventualmente al terzo in caso di proroga, il canone sarà ugualmente versato in due rate, di cui la prima entro il 31 maggio 2006/7 e la seconda entro il 31.10.2006/7. Alla data del 31.5.2006/7 l'ATI dovrà presentare al Comune di Ischia la ricevuta di versamento della prima rata e la polizza fidejussoria a copertura e garanzia della seconda rata. In caso di inadempienza si applicherà la penale del 5% e si procederà come previsto all'art.11 del capitolato speciale di appalto e quindi in caso di mancato pagamento entro 21 (ventuno) giorni dalla ingiunzione notificata a mezzo racc.ta a/r, il contratto si intenderà risolto di diritto alla data del 30.6.2006/7 senza che l'A.T.I. possa accampare pretese, salvo la chiusura della contabilità riguardante le sanzioni amministrative nella percentuale prevista*

*allo stesso art.11 del capitolato speciale d'appalto limitatamente al periodo di effettiva gestione. Per quanto attiene le attrezzature utilizzate per l'espletamento del servizio, in caso di inadempienza e automatica risoluzione del contratto come sopra indicato, si procederà ai sensi dell'art.10 del capitolato speciale d'appalto. ""*

ii.;

**AD** unanimità di voti resi nelle forme di legge;

## **D E L I B E R A**

- per quanto indicato in narrativa, che qui si intende per riportato e trascritto:
- 1) rettificare gli errori materiali riportati sia nel capitolato speciale che nello schema di contratto allegato alle delibere G.M. n.59 del 16.3.2005 e 83 del 22.4.2005 e, precisamente:
  - a) relativamente alla durata dell'appalto, che deve intendersi correttamente in anni due prorogabili di un ulteriore periodo di dodici mesi, come chiaramente deliberato e riportato nel dispositivo della delibera al punto 3) lett. a);
  - b) nello schema di contratto, nelle premesse, al punto dove si riferisce al deposito della fidejussione a copertura dell'importo della seconda rata, vanno soppresse le parole successive *"da versarsi entro il 10 luglio 2005"*;
- 2) dare atto che, come rappresentato dal Comandante della P.M., a seguito di incontro avuto con la Società aggiudicataria del servizio, il servizio avrà inizio dall'8 luglio 2005 in considerazione del prolungamento della procedura di gara che si è ripercosso conseguentemente anche sull'organizzazione che è iniziata con ritardo e cioè dal 27.6.2005, per cui nel contratto da stipulare va precisato nella data dell'8.7.2005, quella di effettivo inizio del servizio e dalla quale decorre il biennio di affidamento;
- 3) abolire l'art.11 del contratto e conseguentemente tutte le parti ove venivano riportate le parole *"oltre IVA se dovuta"*, atteso che come risulta dalla risoluzione n.210 del 14.12.2001, diramata dall'Agenzia delle Entrate, l'attività di gestione parcheggio di proprietà dell'Ente, affidata a terzi tramite concessione amministrativa, non è soggetta ad IVA;
- 4) modificare l'art.5 del contratto che così risulta nella definitiva stesura: *"ART.5 – L'A.T.I. come sopra costituita si obbliga a versare presso la Tesoreria Comunale l'importo di € 105.000,00, pari alla seconda rata del canone annuo riferita al primo anno e cioè al periodo 8.7.2005 - 30.6.2006 entro e non oltre il 1° settembre 2005, essendo a conoscenza ed accettando che in caso di ritardo nel pagamento, sarà tenuta al pagamento di una penale pari al 5% dell'importo per ogni dieci giorni naturali, successivi e continui di ritardo, per un massimo di venti giorni di ritardo e che in caso di mancato pagamento entro il ventunesimo giorno, il contratto si intenderà risolto di diritto, con escussione della polizza prestata a garanzia. In relazione al secondo anno ed eventualmente al terzo in caso di proroga, il canone sarà ugualmente versato in due rate, di cui la prima entro il 31 maggio 2006/7 e la seconda entro il 31.10.2006/7. Alla data del 31.5.2006/7 l'ATI dovrà presentare al Comune di Ischia la ricevuta di versamento della prima rata e la polizza fidejussoria a copertura e garanzia della seconda rata. In caso di inadempienza si applicherà la penale del 5% e si procederà come previsto all'art.11 del capitolato speciale di appalto e quindi in caso di mancato pagamento entro 21 (ventuno) giorni dalla ingiunzione notificata a mezzo racc.ta a/r , il contratto si intenderà risolto di diritto alla data del 30.6.2006/7 senza che l'A.T.I. possa accampare pretese, salvo la chiusura della contabilità riguardante le sanzioni amministrative nella percentuale*

*prevista allo stesso art.11 del capitolato speciale d'appalto limitatamente al periodo di effettiva gestione. Per quanto attiene le attrezzature utilizzate per l'espletamento del servizio, in caso di inadempienza e automatica risoluzione del contratto come sopra indicato, si procederà ai sensi dell'art.10 del capitolato speciale d'appalto. """"*

- 5) Mandare la presente all'Ufficio contratti perché per la stipula del contratto, si attenga alle modifiche e integrazioni sopra riportate.
- 6) Disporre che copia della presente venga sottoscritta dalla ditta aggiudicataria per presa conoscenza e accettazione;
- 7) Allegare alla presente il prospetto dei pareri espressi ai sensi dell'art.49 D.L.vo 267/2000;
- 8) Dichiarare la presente delibera, attesa l'urgenza, immediatamente eseguibile, previa votazione separata ad esito unanime.

**Del che il presente verbale.**

**IL PRESIDENTE  
BRANDI GIUSEPPE**

**IL SEGRETARIO GENERALE  
AMODIO GIOVANNI**

---

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal

**IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO GENERALE  
SALVATO LUIGI**

---

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

La presente delibera, in conformità del disposto di cui all'art.125 del D.L.vo 18-08-2000, n.267; è stata comunicata ai capigruppi consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, con nota Prot. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE  
SALVATO LUIGI**

---

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

TRASMISSIONE AL DIFENSORE CIVICO

La presente deliberazione è stata trasmessa al Difensore Civico in data \_\_\_\_\_ Prot.N. \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art.127 del D.L.vo 18-08-2000, n.267.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

ESITO CONTROLLO AL DIFENSORE CIVICO

Verbale N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Prot.N. \_\_\_\_\_

- la delibera è legittima  
- - la delibera è illegittima avendo riscontrato i seguenti vizi:

- \_\_\_\_\_  
-

**IL SEGRETARIO GENERALE**

